


COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ AFAM 2018/2019

VADEMECCUM



WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Indice

INDICAZIONI GENERALI	3
Riferimenti normativi.....	3
Calendario	3
Ambito di applicazione.....	3
Scheda di approfondimento.....	4
TRASFERIMENTI	5
NORME COMUNI AL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO.....	5
Modulistica.....	5
Modalità di presentazione della domanda	5
Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità	5
Rinuncia alla domanda di trasferimento	6
Competenza a disporre i trasferimenti	6
Rinuncia al trasferimento	6
Ricorsi	6
DOCENTI	6
Documentazione	6
Preferenze	7
Sistema delle precedenze	7
Scheda di approfondimento.....	8
Valutazione dei titoli.....	10
Scheda di approfondimento.....	11
Trasferimenti verso il Conservatorio di Bolzano.....	15
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	16
Posti disponibili.....	16
Documentazione	16
Preferenze	16
Valutazione dei titoli.....	17
Sistema delle precedenze	21
Scheda di approfondimento.....	22
PERSONALE DOCENTE.....	24
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	24

VERSIONE ONLINE DEL VADEMECUM

www.flcgil.it/@3947784

INDICAZIONI GENERALI

Riferimenti normativi

Per i trasferimenti del personale AFAM docente e tecnico amministrativo relativi all'anno accademico 2018/2019 sono confermate le modalità utilizzate negli scorsi anni e che hanno come fonte contrattuale di riferimento il [Contratto Collettivo Nazionale decentrato \(CCND\) del 31 maggio 2002](#). A tal fine è stato sottoscritto un apposito verbale di accordo durante l'[incontro del 22 giugno 2018](#) tra amministrazione e organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Gli **aspetti procedurali e la tempistica** per la presentazione delle domande sono stati definiti dall'[Ordinanza Ministeriale n. 514 del 28 giugno 2018](#) (così come previsto dall'art. 1 comma 3 del CCNL 31 maggio 2002). Ordinanza, modulistica e CCND sono disponibili al seguente indirizzo: www.flcgil.it/@3947750.

Calendario

L'[Ordinanza Ministeriale 514/18](#) ha stabilito la seguente **sequenza temporale** relativa ai vari adempimenti connessi alla mobilità del personale docente e TA delle istituzioni AFAM.

1.	Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza	27 luglio 2018
2.	Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati	2 agosto 2018
3.	Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche	24 agosto 2018
4.	Pubblicazione punteggi definitivi	28 agosto 2018
5.	Pubblicazione dei trasferimenti	3 settembre 2018
6.	Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee	11 settembre 2018
7.	Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea	18 settembre 2018
8.	Pubblicazione delle utilizzazioni disposte	27 settembre 2018

Ambito di applicazione

Il CCND 31 maggio 2002 e l'Ordinanza Ministeriale 514/18 disciplinano la mobilità territoriale (trasferimenti) e l'utilizzazione temporanea del **personale docente e TA con contratto a tempo indeterminato delle istituzioni AFAM statali e dell'Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo**.

In particolare **possono presentare domanda**

- i **docenti** con contratto a tempo indeterminato:
 - dei Conservatori di musica
 - delle Accademie di belle arti
 - dell'Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo
- il **personale TA** con contratto a tempo indeterminato:
 - dei Conservatori di musica
 - delle Accademie di belle arti,
 - dell'Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo
 - degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)
 - dell'Accademia Nazionale di Danza
 - dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

Le procedure non riguardano

- il personale in servizio presso gli ex istituti musicali pareggiati
- i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano
- il personale docente degli ISIA.

Scheda di approfondimento

La mobilità nel nuovo CCNL "Istruzione e Ricerca"

L'articolo 97 comma 7 lettera a1) del CCNL "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018 prevede che l'integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente, sia materia di confronto tra Amministrazione e sindacati firmatari del CCNL, nel rispetto dei seguenti principi:

- *salvaguardia del piano assunzionale;*
- *indisponibilità per la mobilità di posti per i quali sia prevista l'immissione in ruolo mediante scorrimento di graduatorie;*
- *adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale;*
- *valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento.*

L'articolo 97 comma 3 lettera a3) prevede che siano materia di contrattazione integrativa a livello nazionale i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolare situazione di bisogno.

Tenuto conto:

- *delle rilevanti innovazioni introdotte dal CCNL*
- *della necessità di definire una interpretazione condivisa di cosa si intenda per integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente*
- *della necessità di definire una interpretazione condivisa dei principi vincolanti previsti su questa materia dal CCNL*
- *della necessità che tutto il personale delle istituzioni conosca con largo anticipo i "nuovi" criteri per la mobilità*

il MIUR e i sindacati firmatari del CCNL il 22 giugno 2018, hanno concordato di confermare per l'a.a. 2018/2019 le vigenti norme in tema di trasferimenti del personale docente e TA.

TRASFERIMENTI

NORME COMUNI AL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO

Modulistica

Le domande di trasferimento devono essere redatte utilizzando obbligatoriamente

- il modello Y1 (Allegato C1) per il personale docente
- il modello Y2 (Allegato C2) per il personale TA

ATTENZIONE: Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in considerazione

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di trasferimento e la relativa documentazione (dichiarazione dell'anzianità di servizio, dichiarazione personale, documentazione sanitaria, ecc.) **devono essere presentate all'Istituzione di servizio entro il termine perentorio del 27 luglio 2018** secondo le seguenti modalità:

- a mano. Le istituzioni rilasciano un'apposita ricevuta
- spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
- spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o per e-mail entro il medesimo termine del 27 luglio 2018.

Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità

Il Direttore di ciascuna Istituzione

- **verifica** che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione,
- **accerta** l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata
- **dispone** l'inserimento di tutti i dati nella sezione riservata alle istituzioni.

I punteggi assegnati sono resi pubblici entro il 2 agosto 2018 sul sito <http://afam.miur.it>.

Il personale interessato può presentare **istanza di rettifica del punteggio entro il 24 agosto 2018**. L'Ordinanza Ministeriale non specifica le modalità di presentazione di tale istanza, ma per analogia si possono utilizzare le stesse modalità per la presentazione della domanda.

Il Direttore può:

- **accogliere** la richiesta di rettifica. In questo caso inserirà i dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata alle Istituzioni
- **non accogliere** la richiesta di rettifica. In questo caso dovrà dare comunicazione all'interessato.

Rinuncia alla domanda di trasferimento

L'eventuale rinuncia deve essere presentata **entro il termine perentorio del 24 agosto** alla stessa istituzione presso la quale è stata presentata o spedita la domanda di trasferimento. L'Ordinanza Ministeriale non specifica le modalità di presentazione della rinuncia, ma per analogia si possono utilizzare le stesse modalità per la presentazione della domanda.

Competenza a disporre i trasferimenti

I trasferimenti sono disposti con **provvedimento del Direttore Generale** per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero.

Rinuncia al trasferimento

Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza.

La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

Ricorsi

I provvedimenti di trasferimento sono **impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.**

DOCENTI

Documentazione

I docenti presentano la domanda di trasferimento utilizzando l'**allegato C1**. L'anzianità di servizio è attestata utilizzando il **modello C4**.

Con apposita documentazione personale **è possibile autocertificare**

- l'esistenza di figli (anche figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento), del coniuge, del rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi
- il superamento di concorsi per esami, o per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza

- il possesso di diplomi AFAM
- il possesso di titoli universitari di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca
- corsi di perfezionamento rilasciati da Università almeno di durata annuale.

Per ulteriori autocertificazioni e/o certificazioni vedi i paragrafi successivi.

Preferenze

I docenti possono indicare **da una a tutte le sedi presso le quali è presente un posto relativo al settore artistico disciplinare di titolarità.**

Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali.

Le **sedi staccate** devono essere appositamente richieste. Le sedi staccate attualmente esistenti sono

- DARFO BOARIO TERME sezione staccata di Conservatorio di musica di BRESCIA "Luca Marenzio"
- RODI GARGANICO sezione staccata del Conservatorio di musica di FOGGIA "Umberto Giordano"
- CEGLIE MESSAPICA sezione staccata del Conservatorio di musica di LECCE "Tito Schipa"
- RIVA DEL GARDA sezione staccata del Conservatorio di musica di TRENTO "Francesco A. Bonporti"

Sistema delle precedenze

Premessa

Come è noto esistono specifiche norme legislative a tutela dei lavoratori in particolari situazioni personali. Tale tutela si realizza attraverso un sistema di precedenze nell'assegnazione dei trasferimenti. Occorre segnalare che **il CCND del 31/05/2002 non è ovviamente aggiornato alle novità legislative e agli orientamenti successivi della Corte Costituzionale.** Pertanto, nonostante alcuni chiarimenti forniti dall'Ordinanza Ministeriale e da alcune note ministeriali, **non sono poche le situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti e indicazioni.**

Ordine delle precedenze

- **docenti privi di vista** (art. 483 del DLgs 297/94). **Precedenza assoluta su tutte le sedi**
- **docenti con un grado di invalidità** superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (art. 21 della legge 104/92 e art. 601 del DLgs 297/94) e i **docenti emodializzati** ex art.61 della legge n.270/82. **Precedenza assoluta su tutte le sedi**
- il **docente disabile in situazione di gravità** (art. 33 comma 6 della legge 104/92) e il **docente che assiste** il figlio minorenni (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92). È riconosciuta la precedenza nei trasferimenti anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente

situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. **Precedenza nella sola sede di residenza o di cura.**

- **Coniuge convivente di militare o di categoria equiparata** cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza. **Precedenza nella sede più vicina all'ufficio presso il quale è il coniuge è stato trasferito d'autorità.**

Documentazione

I) Aspetti generali

Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale ovvero del coniuge deve essere **documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.** Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DL 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93 n. 423 documenteranno, in **via provvisoria**, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 gg., dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Scheda di approfondimento

Certificazioni provvisorie

La parte del CCND 31 maggio 2002 relativa alla certificazione provvisoria in merito alle situazioni di disabilità grave, è stata ampiamente superata dalla normativa successiva. In particolare:

A) situazione di disabilità di cui agli articoli 21 e 33 della legge 104/92

1) se le commissioni non si pronunciano entro 45 giorni dalla presentazione della domanda gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato

2) la commissione medica deve comunque pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento

B) situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche

1) come previsto dall'art. 6, comma 3 bis del DL n. 4 del 2006, convertito in legge 80/2006, le commissioni della ASL devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora le commissioni non si pronuncino entro tale termine, la situazione di disabilità può essere documentata, in via provvisoria, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato

C) situazione di gravità delle persone con sindrome di Down

1) ai sensi dell'art. 94 comma 3 della legge 289/02 la situazione di gravità può essere documentata dalla Commissione della ASL o mediante certificazione del medico di base.

La FLC CGIL chiederà al MIUR uno specifico chiarimento su questa materia.

II) Tipologia di documenti

Occorre ricordare che **le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.**

Per i docenti, che si trovano nelle **condizioni di cui all'art.21 della legge 104/92**, è necessario che nelle certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Per i **docenti disabili in situazione di gravità** (art. 33 comma 6 della legge 104/92) deve risultare la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

Per l'**assistenza**:

- deve risultare la **disabilità in situazione di gravità** e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92
- è necessario comprovare che il disabile **non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati** con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L
- occorre **autocertificare il rapporto di coniugio o discendenza**
- è necessario documentare, con esclusione del coniuge, **l'unicità nell'assistenza**. A tal fine occorre dimostrare attraverso autocertificazione che
 - non vi siano altri parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza
 - nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso in passato della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato.

Dichiarazione di unicità nell'assistenza da far sottoscrivere a ciascuno dei
parenti o affini fino al terzo grado del disabile

(Allegato 3 al CCND 31 maggio 2002)

Il/la i/le sottoscritt.. aspirante al trasferimento per l'a.a. 2018/2019
.....(specificare la relazione di
parentela o affinità) del/della sig.....(familiare
disabile) unitamente al/alla quale abita nel comune (provincia)
di.....via.....
..... dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai
sensi, del T.U. 28/12/2000, n. 445, di non essere nelle condizioni di prestare
assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti
motivi.....
..... e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 della legge
104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.

In fede

Firma

Valutazione dei titoli

A) Anzianità di servizio

Servizio di ruolo

Ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza è valutato 6 punti. Si valuta anche l'anno in corso. Il servizio prestato negli Istituti Superiori di Studi Musicali (ex IMP) è valutato al pari quello prestato nei Conservatori di Musica.

Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a

- ruolo dei docenti delle accademie di belle arti
- ruolo dei docenti II fascia delle accademie di belle arti
- ruolo dei docenti dei conservatori di musica
- ruolo dei docenti di II fascia dei conservatori di musica.

Servizio pre-ruolo in relazione al ruolo di appartenenza

Gli anni di pre-ruolo prestati nel ruolo di appartenenza sono valutati 6 punti per i primi quattro anni e 4 punti per gli anni successivi. Il servizio prestato negli Istituti Superiori di Studi Musicali (ex IMP) è valutato al pari quello prestato nei Conservatori di Musica.

Servizio pre-ruolo o ruolo nelle istituzioni AFAM in ruolo diverso da quello di appartenenza

Ogni anno è valutato 3 punti. Il servizio prestato negli Istituti Superiori di Studi Musicali (ex IMP) è valutato al pari quello prestato nei Conservatori di Musica.

Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato come docente della scuola

Ogni anno è valutato 1,5 punti. Non è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole e/o Istituzioni parificate o legalmente riconosciute.

Servizio di ruolo prestato ininterrottamente nell'istituzione di attuale titolarità

Il punteggio è riconosciuto solo se il docente abbia prestato da almeno 3 anni servizio continuativo nell'istituzione di attuale titolarità. Si valuta anche l'anno in corso. Il servizio prestato negli Istituti Superiori di Studi Musicali (ex IMP) non è valutato. Il punteggio è aggiuntivo rispetto alle altre voci.

Per i primi 3 anni sono riconosciuti 6 punti

Per il quarto anno, 2 punti

Per il quinto anno, 2 punti,

Per ogni anno successivo al quinto, 3 punti.

Servizio di ruolo prestato ininterrottamente nell'insegnamento di attuale titolarità

Il punteggio è riconosciuto solo se il docente abbia prestato da almeno 3 anni servizio continuativo nell'insegnamento di attuale titolarità. Si valuta anche l'anno in corso. Il servizio prestato negli Istituti Superiori di Studi Musicali (ex IMP) è valutato al pari quello prestato nei Conservatori di Musica. Il punteggio è aggiuntivo rispetto alle altre voci.

Per i primi 3 anni sono riconosciuti 6 punti

Per il quarto anno, 1 punti

Per il quinto anno, 1 punti,

Per ogni anno successivo al quinto, 2 punti.

Scheda di approfondimento

Validità dei servizi prestati

Per la valutazione del servizio prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza è necessario aver prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno accademico

Per il pre-ruolo, a decorrere dal 1974/75 per la validità dell'anno accademico o dell'anno scolastico è necessario aver prestato servizio per almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

A tal fine si considerano validi i periodi di mancata prestazione del servizio nell'istituzione che sono riconosciuti a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. Ad esempio

- congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva, per mandato politico e amministrativo,*
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di incarico alla direzione, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso etc.*
- per la frequenza del dottorato di ricerca*
- al personale di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del DLgs 16/4/1994 n.297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali.*

È considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.

Per la maturazione dei 180 giorni non sono utili i periodi di aspettativa per famiglia.

B) Esigenze di famiglia

Ricongiungimento al coniuge o ai figli

Sono riconosciuti 6 punti.

Tale punteggio spetta solo per l'istituzione che si trova nella provincia di residenza del familiare a cui l'interessato intende ricongiungersi.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

Nel caso in cui il docente non provveda ad indicare la provincia più vicina, ma si limiti ad indicare la provincia di residenza del familiare, in cui non vi sono istituzioni richiedibili, sarà cura dell'istituzione ricevente la domanda, apportare la variazione, assegnando la provincia più vicina.

A tal fine è necessario che nella dichiarazione personale l'interessato autocertifichi

- il grado di parentela con la persona con cui intende ricongiungersi
- la residenza con iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza.

Figli minori

Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni sono riconosciuti 4 punti, per ogni figlio di età superiore ai 6, ma non superiore ai 18 anni spettano 3 punti.

In particolare

- spettano 4 punti per ciascun figlio nato dal 1° gennaio 2012 in poi
- spettano 3 punti per ciascun figlio nato dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2011.

Tali punteggi valgono anche per il figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Per ottenere il punteggio il docente nella dichiarazione personale deve autocertificare l'esistenza di figli (anche adottivi o in affidamento preadottivo o in affidamento)

Cura e l'assistenza dei figli ovvero coniuge portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali

Punteggio

Spettano 6 punti

Il punteggio è riconosciuto per i

- soggetti ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- soggetti bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situato l'istituto.

Il punteggio è riconosciuto per la provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento.

Documentazione

Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare necessariamente la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare. Nella dichiarazione personale l'interessato dovrà autocertificare che il figlio o il coniuge, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento.

Cura e assistenza dei figli tossicodipendenti

Punteggio

Spettano 6 punti.

Il punteggio è attribuito per figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private.

Il punteggio è riconosciuto per la provincia nel cui ambito si trovano la struttura di cura pubblica o privata cura oppure in cui il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia e l'Istituzione richiesta per trasferimento.

Tale punteggio è riconosciuto anche per il figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Documentazione

Certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata relativa all'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo del figlio tossicodipendente.

Dichiarazione personale l'interessato dovrà autocertificare che

- il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo,

oppure

- perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.

Per ottenere il punteggio il docente nella dichiarazione personale deve autocertificare l'esistenza di figli (anche adottivi o in affidamento preadottivo o in affidamento)

Cura e l'assistenza del parente o affine (diverso dai figli e dal coniuge) entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104/92

Punteggio

Spettano 3 punti

Documentazione

Lo stato del parente o affine (diverso dai figli e dal coniuge) entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabile al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Per ottenere il punteggio il docente nella dichiarazione personale deve autocertificare il grado di parentela o affinità.

C) Titoli generali

Inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza

Punteggio

Spettano 4 punti per ciascuna inclusione per un massimo di 12 punti.

Non è valutabile il superamento di sessioni riservate di esame come quelle indette con OM 247/99

Documentazione

Autocertificazione

Diplomi AFAM

Punteggio

per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono riconosciuti 5 punti.

Documentazione

Autocertificazione

Laurea, titoli di specializzazione e di dottorato di ricerca

Punteggio

Per ogni titolo sono attribuiti 4 punti

Documentazione

Autocertificazione

Corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale

Punteggio

Per ogni corso sono attribuiti 2 punti fino a un massimo di 4.

Documentazione

Autocertificazione

Trasferimenti verso il Conservatorio di Bolzano

Per gli insegnamenti impartiti sia in lingua italiana che tedesca presso il Conservatorio di Bolzano, gli aspiranti possono chiedere il trasferimento presso tale istituzione solo se rispettivamente di madre lingua italiana o madre lingua tedesca. Gli insegnamenti sono i seguenti:

- Teoria dell'armonia e analisi,
- Musicologia sistematica,
- Storia della musica,
- Teoria, ritmica e percezione musicale,
- Pratica e lettura pianistica,
- Poesia per musica e drammaturgia musicale,
- Letteratura italiana e tedesca,
- Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica,
- Pratica organistica e canto gregoriano,
- Accompagnamento pianistico,
- Musica Sacra,
- Pedagogia musicale per Didattica della musica,
- Elementi di composizione per Didattica della musica,
- Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica,
- Storia della musica per Didattica della musica,
- Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica,
- Bibliografia e biblioteconomia musicale.

Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie devono presentare domanda entro il 27 luglio 2018 direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Posti disponibili

I posti che si renderanno vacanti per cessazione a partire dal 1° novembre 2018. Non possono essere oggetto di conversione di organico e, quindi, non sono disponibili per la mobilità, le posizioni del personale tecnico amministrativo che alla data del 31 ottobre abbiano già maturato o maturino il requisito richiesto dalla normativa vigente per l'eventuale stabilizzazione. In caso contrario il posto è disponibile per i trasferimenti.

Documentazione

Il personale interessato presenta la domanda di trasferimento utilizzando l'allegato C2. L'anzianità di servizio è attestata utilizzando il modello C5.

Con apposita documentazione personale è possibile autocertificare

- l'esistenza di figli (anche figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento), del coniuge, del rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi
- il superamento di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello superiore nell'ambito della Pubblica Amministrazione, il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali
- il possesso di titoli di studio

Per ulteriori autocertificazioni e/o certificazioni vedi i paragrafi successivi.

Preferenze

Il personale interessato può indicare da una a tutte le sedi presso le quali è presente un posto (se disponibile) relativo al profilo professionale di titolarità. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali.

È possibile presentare domanda di trasferimento presso

- i Conservatori di musica
- le Accademie di belle arti,
- l'Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo
- gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)
- l'Accademia Nazionale di Danza
- l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

Le sedi staccate devono essere appositamente richieste. Le sedi staccate attualmente esistenti sono

- DARFO BOARIO TERME sezione staccata di Conservatorio di musica di BRESCIA "Luca Marenzio"
- RODI GARGANICO sezione staccata del Conservatorio di musica di FOGGIA "Umberto Giordano"

- CEGLIE MESSAPICA sezione staccata del Conservatorio di musica di LECCE "Tito Schipa"
- RIVA DEL GARDA sezione staccata del Conservatorio di musica di TRENTO "Francesco A. Bonporti".

Valutazione dei titoli

A) Anzianità di servizio

Servizio di ruolo

Ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza è valutato 2 punti. Si valuta il servizio prestato fino al 27 luglio 2018.

Servizio non di ruolo o altro servizio

Ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

- di servizio non di ruolo relativo al profilo di appartenenza
- di servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego
- di servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore

è valutato 1 punto

Servizio di ruolo prestato ininterrottamente nell'istituzione di attualità titolarità

Per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, sono attribuiti 24 punti aggiuntivi. Per il quarto anno sono attribuiti altri 8 punti. Per il quinto anno sono attribuiti altri 8 punti. Per ciascuno degli anni successivi al quinquennio sono attribuiti ulteriori 12 punti.

Per la validità dell'anno è necessario aver prestato servizio per almeno 6 mesi. L'anno accademico in corso è valutabile

Si considerano validi i periodi di mancata prestazione del servizio nell'istituzione che sono riconosciuti a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. Ad esempio

- congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva, per mandato politico e amministrativo,
- per esoneri dal servizio previsti dalla legge, per esoneri sindacali, ecc.

B) Esigenze di famiglia

Ricongiungimento al coniuge o ai figli

Sono riconosciuti 24 punti.

Tale punteggio spetta solo per l'istituzione che si trova nella provincia di residenza del familiare a cui l'interessato intende ricongiungersi.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di

residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

Nel caso in cui l'aspirante non provveda ad indicare la provincia più vicina, ma si limiti ad indicare la provincia di residenza del familiare, in cui non vi sono istituzioni richiedibili, sarà cura dell'istituzione ricevente la domanda, apportare la variazione, assegnando la provincia più vicina.

A tal fine è necessario che nella dichiarazione personale l'interessato autocertifichi

- il grado di parentela con la persona con cui intende ricongiungersi
- la residenza con iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza.

Figli minori

Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni sono riconosciuti 16 punti, per ogni figlio di età superiore ai 6, ma non superiore ai 18 anni spettano 12 punti.

Pertanto

- spettano 16 punti per ciascun figlio nato dal 1 gennaio 2012 in poi
- spettano 12 punti per ciascun figlio nato dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2011.

Tali punteggi valgono anche per il figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Per ottenere il punteggio l'aspirante nella dichiarazione personale deve autocertificare l'esistenza di figli (anche adottivi o in affidamento preadottivo o in affidamento)

Cura e l'assistenza dei figli ovvero coniuge portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali

Punteggio

Spettano 24 punti

Il punteggio è riconosciuto per i

- soggetti ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- soggetti bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situato l'istituto.

Il punteggio è riconosciuto per la provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento.

Documentazione

Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla

Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare. Nella dichiarazione personale l'interessato dovrà autocertificare che il figlio o il coniuge, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento.

Cura e assistenza dei figli tossicodipendenti

Punteggio

Spettano 24 punti.

Il punteggio è attribuito per figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private.

Il punteggio è riconosciuto per la provincia nel cui ambito si trovano la struttura di cura pubblica o privata cura oppure in cui il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia, e l'Istituzione richiesta per trasferimento.

Tale punteggio è riconosciuto anche per il figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Documentazione

Certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata relativa all'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo del figlio tossicodipendente.

Dichiarazione personale l'interessato dovrà autocertificare che

- il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo,

oppure

- perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.

Per ottenere il punteggio l'aspirante nella dichiarazione personale deve autocertificare l'esistenza di figli (anche adottivi o in affidamento preadottivo o in affidamento)

Cura e l'assistenza del parente o affine (diverso dai figli e dal coniuge) entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104/92

Punteggio

Spettano 12 punti

Il punteggio spetta per la provincia di residenza del parente o affine (diverso dai figli e dal coniuge) a condizione che esso, alla data di emanazione della ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda.

Documentazione

Lo stato del parente o affine entro il terzo grado (diverso dai figli e dal coniuge) totalmente e permanentemente inabile al lavoro, deve essere documentato con

certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Per ottenere il punteggio il docente nella dichiarazione personale deve autocertificare il grado di parentela o affinità.

C) Titoli generali

Inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza

Punteggio: spettano 12 punti.

Documentazione: autocertificazione.

Inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione

Punteggio: 6 punti per ciascuna inclusione fino a un massimo di 24 punti.

Documentazione: autocertificazione.

Superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali

Punteggio: 12 punti per ogni concorso superato.

Documentazione: autocertificazione.

D) Titoli di cultura

Punteggi

Coadiutori

a) diploma di scuola superiore: 12 punti.

b) diploma di laurea: 24 punti.

c) specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca: 12 punti.

Assistenti

a) diploma di scuola superiore: 12 punti.

b) diploma di laurea: 24 punti.

c) specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca: 12 punti.

Direttore di ragioneria o di biblioteca

a) diploma di laurea: 24 punti.

b) specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca: 12 punti.

Direttori amministrativi

a) specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca: 12 punti.

Sistema delle precedenze

Premessa

Come è noto esistono specifiche norme legislative a tutela dei lavoratori in particolari situazioni personali. Tale tutela si realizza attraverso un sistema di precedenze nell'assegnazione dei trasferimenti. Occorre segnalare che il CCND del 31/05/2002 non è ovviamente aggiornato alle novità legislative e agli orientamenti successivi della Corte Costituzionale. Pertanto, nonostante alcuni chiarimenti forniti dall'Ordinanza Ministeriale, non sono poche le situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti e indicazioni.

Ordine delle precedenze

- Personale privo di vista (art. 483 del DLgs 297/94). Precedenza assoluta su tutte le sedi
- Personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (art. 21 della legge 104/92 e art. 601 del DLgs 297/94) e personale emodializzato ex art. 61 della legge 270/82. Precedenza assoluta su tutte le sedi
- personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 della legge 104/92) e personale che assiste figlio minorenne (anche adottato) con handicap in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92). È riconosciuta la precedenza nei trasferimenti anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Precedenza nella sola sede di residenza o di cura.
- Coniuge convivente di militare o di categoria equiparata cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza. Precedenza nella sede più vicina all'ufficio presso il quale è il coniuge è stato trasferito d'autorità.

Documentazione

I) Aspetti generali

Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale ovvero del coniuge deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 del DL 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93 n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni, dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Scheda di approfondimento

Certificazioni provvisorie

La parte del CCND 31 maggio 2002 relativa alla certificazione provvisoria in merito alle situazioni di disabilità grave, è stata ampiamente superata dalla normativa successiva. In particolare:

A) situazione di disabilità di cui agli articoli 21 e 33 della legge 104/92

1) se le commissioni non si pronunciano entro 45 giorni dalla presentazione della domanda gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato

2) la commissione medica deve comunque pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento

B) situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche

1) come previsto dall'art. 6, comma 3 bis del DL n. 4 del 2006, convertito in legge 80/2006, le commissioni della ASL devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora le commissioni non si pronuncino entro tale termine, la situazione di disabilità può essere documentata, in via provvisoria, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato

C) situazione di gravità delle persone con sindrome di Down

1) ai sensi dell'art. 94 comma 3 della legge 289/02 la situazione di gravità può essere documentata dalla Commissione della ASL o mediante certificazione del medico di base.

La FLC CGIL chiederà al MIUR uno specifico chiarimento su questa materia

II) Tipologia di documenti

Occorre ricordare che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.

Per il personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge 104/92, è necessario che nelle certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Per i disabili in situazione di gravità (art. 33 comma 6 della legge 104/92) deve risultare la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Per l'assistenza:

- deve risultare la disabilità in situazione di gravità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92
- è necessario comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.
- occorre autocertificare il rapporto di coniugio o discendenza

- è necessario documentare, con esclusione del coniuge, l'unicità nell'assistenza. A tal fine occorre dimostrare attraverso autocertificazione che:
 - non vi siano altri parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza
 - nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso in passato della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato.

Dichiarazione di unicità nell'assistenza da far sottoscrivere a ciascuno dei parenti o affini fino al terzo grado del disabile)
(Allegato 3 al CCND 31 maggio 2002)

Il/la i/le sottoscritt.. aspirante al trasferimento per l'a.a. 2018/2019
.....(specificare la relazione di parentela o affinità)
del/della sig.....(familiare disabile) unitamente al/alla quale abita nel
comune (provincia)
di.....via.....
..... dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi, del T.U. 28/12/2000, n.
445, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per
i seguenti motivi.....
e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 della legge 104/92 e di non
essersene avvalso/a/e/i in precedenza.
In fede

Firma

UTILIZZAZIONI TEMPORANEE

Per utilizzazione temporanea **si intende un movimento di durata annuale effettuato su cattedre o posti disponibili, ma non vacanti, per comando, aspettativa, esonero, ecc. del titolare.**

PERSONALE DOCENTE

La domanda di utilizzazione deve essere presentata **dal 12 al 18 settembre 2018 ai Direttori delle Istituzioni** ove si aspira ad essere utilizzati **indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.**

In ciascuna domanda deve essere indicato l'**ordine preferenziale** delle eventuali altre sedi richieste.

La domanda deve essere corredata da un **curriculum vitae.**

La valutazione delle domande è affidata ad apposite commissioni, in relazione al numero delle discipline interessate alla utilizzazione, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

Ciascuna commissione è composta dal Direttore che la presiede e da quattro docenti, di cui almeno uno titolare della relativa disciplina, ove presente, **eletti dal collegio dei docenti.**

Ai fini dell'individuazione dei docenti da utilizzare sulle cattedre o posti disponibili, le commissioni procedono ad una **valutazione comparativa** dei candidati sulla base delle esperienze didattiche e del profilo artistico maturati, tenendo conto delle esigenze didattiche dell'istituzione.

Le utilizzazioni sono disposte con provvedimento del Direttore dell'istituzione interessata che comunica immediatamente il provvedimento all'istituzione di provenienza del docente individuato al fine di attivare analoga procedura.

Le procedure di utilizzazione devono terminare entro il 26 settembre 2018.

Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 27 settembre 2018.

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

La domanda di utilizzazione deve essere presentata **dal 12 al 18 settembre 2018 ai Direttori delle Istituzioni** ove si aspira ad essere utilizzati **indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente resi noti.**

In ciascuna domanda deve essere indicata l'**ordine preferenziale** delle eventuali altre sedi richieste.

La domanda deve essere corredata da un **curriculum vitae e dalla documentazione attestante i titoli di studio e professionali.**

Il **Consiglio di Amministrazione,** su proposta del Direttore, con delibera motivata, tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione, previa valutazione

comparata dei candidati in ordine all'esperienza acquisita e al curriculum presentato, individua il destinatario dell'utilizzazione.

Per quanto riguarda i **coadiutori e gli assistenti** si utilizzano i criteri e i **punteggi fissati per i trasferimenti**, nel rispetto **del seguente ordine di precedenza**

1. non vedenti;
2. portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92;
3. aspiranti con minorazioni iscritte (invalidità superiore a 2/3) alle categorie 1[^], 2[^] e 3[^] annesse alla tabella A legge 10/8/1950, n. 648), e emodializzati previsti dall'art. 61 della legge 270/82.
4. destinatari dell'art. 33 della legge 104/92

Le utilizzazioni sono disposte con provvedimento del Direttore dell'istituzione interessata che comunica immediatamente il provvedimento all'istituzione di provenienza del personale individuato, al fine di attivare analogo procedura.

Le procedure di utilizzazione devono terminare entro il 26 settembre 2018.

Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 27 settembre 2018.